

Corte di Cassazione - Sezione lavoro - sentenza del 5 novembre 2008, n. 26571

Presidente - Relatore Ianniruberto

Ricorrente Carofiglio e altro

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Lecce Carofiglio Michele ha convenuto in giudizio la Banca Carime s.p.a. allo scopo di sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato con lettera 1 luglio 1997.

La domanda è stata rigettata dal giudice adito con sentenza 14 maggio 2004.

A seguito di appello del Carofiglio la Corte di appello di Lecce, con sentenza 13 giugno-8 agosto 2005 ha rigettato l'impugnazione.

Per quanto rileva ai fini del presente giudizio la Corte di appello ha osservato che:

a) tempestiva era stata la contestazione degli addebiti con nota del 24 giugno 1997, perché se è vero che alcuni di questi risalivano al 1995 ed altri al 1997, l'abilità con la quale il Carofiglio (preposto alla direzione dell'agenzia di Gallipoli) aveva manipolato le posizioni di clienti al fine di far apparire sul conto proprio e della moglie una maggiore disponibilità, era stata tale da eludere i controlli disposti con una prima ispezione disposta nel 1995, per apparire nella loro consistenza solo nel 1997;

b) era stato assicurato il diritto di difesa del lavoratore il quale, convocato secondo sua richiesta per un'audizione orale, non si era presentato una prima volta adducendo motivi di salute ed una seconda volta senza comunicare alcun impedimento;

c) la malattia denunciata non aveva impedito la risoluzione del rapporto, dato che il recesso era stato disposto per giusta causa;

d) dalla istruttoria espletata era emersa la gravità delle irregolarità poste in essere dal Carofiglio, tale da compromettere il rapporto fiduciario e da non consentire la prosecuzione del rapporto.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Carofiglio con tre motivi.

Resiste con controricorso la Banca Carime s.p.a..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo - denunciando violazione ed errata interpretazione degli artt. 7 l. 300/1970, 2119 c.c., nonché vizi di motivazione - sostiene il Carofiglio che già nel settembre 1995 venne effettuata una minuziosa indagine, all'esito della quale venne accertata la regolarità delle posizioni movimentate da esso ricorrente e che all'esito di una successiva indagine del giugno 1997 vennero tardivamente contestati fatti e circostanze, che già risultavano nel 1995, così che sarebbe mancato il requisito della immediatezza. Vero è che la Banca avrebbe giustificato tale ritardo per la particolare abilità nel lasciare non "operati" alcuni assegni, facendo così figurare nella cassa della Banca l'esistenza di contante virtuale, ma si trattava di operazione "di facilissima struttura" che "ove esistenti" non potevano sfuggire "anche al più superficiale degli ispettori".

2. Con il secondo motivo - denunciando violazione ed errata applicazione degli artt. 2110 e 2119 c.c., 6 l. 138/1943 - rileva il ricorrente di essere stato licenziato nel periodo di malattia, quando cioè l'operatività del recesso doveva ritenersi sospesa: se è vero che tutta la disciplina vigente mira, con una serie di strumenti di origine legale o contrattuale, alla tutela del lavoratore quando è impossibilitato a prestare la sua opera per motivi di salute, non si vede perché questa tutela debba venir meno nell'ipotesi prospettata.

3. Con il terzo motivo - denunciando violazione nonché errata applicazione degli artt. 2106 e 2119 c.c. - sostiene il ricorrente che poco credibile è la deposizione del teste Arlotta, sulla quale si basa la ricostruzione dei fatti posti a giustificazione del licenziamento, rilevando, ancora una volta, che i fatti addebitati non richiedevano una particolare abilità ed erano facilmente riscontrabili anche da un commesso; che nessun danno aveva subito la Banca (che, nel liquidare il t.f.r., non aveva operato alcuna trattenuta), a riprova della inesistenza degli addebiti mossi.

4. Il ricorso è infondato.

5. In ordine al primo motivo va ricordata la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. 15 ottobre 2007 n. 21546) per la quale, ai fini della tempestività delle contestazioni e delle conseguenti misure disciplinari, occorre far riferimento all'effettiva conoscenza dei fatti rilevanti. Orbene, nel caso di specie, con un accertamento di fatto, che sfugge al sindacato di legittimità, è stato accertato che il Carofiglio, avvalendosi della sua esperienza professionale e della sua posizione di preposto all'agenzia di Gallipoli, scavalcando gli addetti alla cassa, manipolava opportunamente i computers della filiale, ponendo in essere un meccanismo sfuggito alla ispezione disposta nel 1995 e tale da far risultare sul proprio conto e su quello della moglie delle disponibilità finanziarie in realtà inesistenti. A questa valutazione circa l'abilità utilizzata per commettere le irregolarità descritte si oppone la opposta valutazione del ricorrente, a dire del quale si trattava di operazioni elementari, che non potevano sfuggire all'ispezione del 1995: si tratta, come è evidente, di una diversa valutazione dei fatti che, in quanto tale, sfugge al sindacato di legittimità.

6. Parimenti infondato è il secondo motivo, in quanto, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità (tra le più recenti Cass. 6 agosto 2001 n. 10881) è proprio la natura del recesso per giusta causa che non consente la prosecuzione sia pur provvisoria del rapporto, quand'anche la relativa determinazione del

datore di lavoro avvenga nel periodo di malattia. Da tale orientamento questa Corte non ha motivo di discostarsi, proprio considerando che la rottura del vincolo fiduciario è incompatibile con il permanere di una relazione con il lavoratore.

7. Il terzo motivo ricalca sostanzialmente il primo, con una censura circa l'attendibilità del teste Arlotta, motivatamente ritenuta invece a tanto rispondente dal giudice del gravame, sul rilievo che si trattava del cassiere della filiale, il quale ha avuto modo di riferire sulle "scorrerie del direttore sulle casse della filiale". Né rileva la circostanza che la Banca da tali ripetute irregolarità non abbia subito alcun danno, avendo la Corte di Lecce opportunamente evidenziato "la compromissione del rapporto fiduciario col datore di lavoro, sistematicamente ingannato sulla effettiva situazione delle poste attive e passive dei conti amministrati", che implica "l'immediata inaffidabilità del preposto alla filiale" (di fatto ormai gestore "in proprio" della stessa "in spregio alle regole di settore").

Il ricorso va quindi rigettato e le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 41,00 per spese, di euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA.